

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva

30/12/2021

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L'art. 13 comma 1 lett. d) del D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito nella Legge 17.12.2021 n. 215 (cd. “Decreto Fiscale 2021”), ha introdotto l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Prima di tale intervento, come noto, tale comunicazione era esclusa.

Ambito operativo

La nuova comunicazione dovrebbe interessare le collaborazioni autonome occasionali di cui all'art. 2222 c.c. che, ai fini IRPEF, generano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR¹.

Trasmissione della comunicazione

La comunicazione è preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa. La stessa deve essere effettuata dal committente mediante SMS o posta elettronica certificata.

La comunicazione è effettuata mediante invio del modello UNI-Intermittente (contenente i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore nonché la data di inizio e fine della prestazione lavorativa a cui la chiamata si riferisce) con una delle modalità previste via PEC o mediante il servizio disponibile sul portale cliclavoro.

Trattamento sanzionatorio in capo al committente

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Esclusione dall'iscrizione nel LUL

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, non sussiste obbligo di iscrizione nel Libro unico del lavoro (LUL).

¹ Per i dettagli della disciplina del lavoro autonomo occasionale si rimanda all'approfondimento a pag. seguente

Approfondimento

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli **artt. 2222 c.c.** e seguenti in materia di contratto d'opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui che svolge un'opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.

L'attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è **caratterizzata dall'assenza dei seguenti elementi:**

- continuità;
- abitualità;
- professionalità;
- coordinazione con il committente.

Quindi, se si svolge un'**attività ripetuta**, anche due o tre volte all'anno, non si può applicare il lavoro autonomo occasionale.

La durata del lavoro autonomo occasionale **non può essere superiore a 30 giorni** con lo stesso committente in un anno.

Il lavoratore **non è inoltre tenuto ad aprire una partita IVA** per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Il lavoro autonomo occasionale, per definizione, riguarda esclusivamente l'esercizio di arti o professioni, svolte in modo **non abituale e non "professionale"**. Questo significa che ogni tipologia di **attività commerciale** è esclusa dall'utilizzo di questa disciplina.

Allo stesso modo sono **escluse** anche tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si rende obbligatoria l'iscrizione ad un **ordine professionale**. I soggetti iscritti ad un ordine professionale, infatti, devono ordinariamente operare con **partita Iva**.

Contribuzione previdenziale

I lavoratori autonomi occasionali sono **obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS** soltanto qualora i compensi corrisposti nell'arco dell'anno **eccedano i 5.000 euro netti annui**, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti; in particolare:

- I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro netti annui sono tenuti a **isciversi alla Gestione separata INPS**
- L'obbligo di iscrizione sussiste **al primo incarico** che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro netti
- Gli importi inferiori a 5.000 euro netti percepiti nell'anno a titolo di prestazione di lavoro autonomo occasionale sono **esclusi dalla contribuzione previdenziale**
- Il limite dei 5.000 euro netti è da intendersi **cumulativo** rispetto ai compensi percepiti da più committenti
- I lavoratori interessati devono **comunicare tempestivamente** ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta

- La contribuzione previdenziale è dovuta esclusivamente sulla parte **eccedente l'importo dei 5.000 euro netti**

L'onere contributivo è posto per:

- 2/3 a carico del committente;
- 1/3 a carico del prestatore di lavoro.

I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e avvengono tramite il modello F24 entro il 16 del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, in tal caso il committente dovrà inviare all'Inps il flusso mensile UniEmens entro il termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Documentazione

Il soggetto che svolge l'attività di **lavoro autonomo occasionale** è tenuto a rilasciare una **ricevuta "non fiscale"** al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad **imposta di bollo** (di 2,00 euro) se la prestazione supera i 77,47 euro.

Il compenso è soggetto a **ritenuta a titolo d'acconto** con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un **sostituto di imposta**.

La **ricevuta** per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore e deve essere **emessa al momento del pagamento del corrispettivo**.

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per ulteriori informazioni o casi pratici

Studio Piona

- Dott. Lorenzo Magni: lorenzo.magni@studiopiona.it



STUDIO PIONA